



**Città di Fano**

**Piano Regolatore Generale**

**TESTO COMPARATO  
NTA PRG vigente / NTA PRG variante**

**modificato a seguito del recepimento del parere della  
Soprintendenza, settore Archeologia e delle  
osservazioni**

***VARIANTE ALLE  
NORME TECNICHE  
DI ATTUAZIONE***

## Testo Comparato

Nell'indice qui di seguito sono riportati gli articoli con i relativi commi modificati o aggiunti

### Indice generale

|   |    |
|---|----|
| Art. 5 Indici e parametri edilizi .....   | 4  |
| c. 3. ....  | 4  |
| c. 5. ....  | 5  |
| c. 8. ....  | 5  |
| c. 10. ....   | 5  |
| Art. 6 - Standard pubblici e standard privati.....  | 6  |
| c. 2. ....  | 6  |
| c. 4. ....  | 6  |
| c. 6. ....  | 7  |
| Art. 8 - Categorie funzionali e dotazioni di parcheggi .....  | 7  |
| U3.1 - Terziario diffuso.....   | 7  |
| U3.2 - Attività artigianali di servizio non moleste, .....  | 7  |
| <b>U3.4 – Attività commerciali di vicinato</b> .....  | 7  |
| Esercizi commerciali aventi una SUV (Superficie di vendita) non superiore a mq. 250. ....   | 7  |
| <b>U3.5 – Attività commerciali, media struttura inferiore (M1)</b> . ....   | 8  |
| U3.6 – Attività commerciali, media struttura superiore (M2).....  | 9  |
| <b>U3.7 – Attività commerciali, Grande struttura inferiore (G1)</b> . ....  | 9  |
| U3.8 – Attività commerciali, Grande struttura superiore (G2). ....  | 10 |
| U3.9 – Attività commerciali all'ingrosso, magazzini e depositi con i relativi uffici, spazi di esposizione e di supporto, attività di esposizione, di mostra e di vendita, ecc. Sono compresi gli spazi tecnici di supporto e di servizio ..... | 10 |
| U5.5.2 – Strutture per la salute .....  | 10 |
| Art. 24 - Zone di completamento residenziale .....  | 10 |
| c. 3. ....  | 10 |
| c. 3 bis.* .....  | 11 |
| c. 5. ....  | 11 |
| c. 7. ....  | 12 |
| Art. 25 B1.1 - Zone residenziali sature con presenza di valori storico - architettonici e/o ambientali .....  | 13 |
| c. 6. ....  | 13 |
| Art. 35 - B5.1 - Zone residenziali di completamento di nuclei extraurbani esistenti.....  | 13 |
| c. 11. ....   | 13 |
| Art. 39 - C1 - Zone residenziali di espansione.....   | 14 |
| Art. 40 - C2 - Zone residenziali di ricucitura urbana.....  | 14 |
| Art. 41 - Norme generali.....   | 15 |
| Art. 42 - D1 - Zone produttive a carattere industriale e/o artigianale esistenti .....  | 16 |
| c. 2. ....  | 16 |
| Art. 44 - D3 - Zone a carattere commerciale e/o direzionale esistenti.....  | 17 |
| c. 2. ....  | 17 |
| Art. 46 - D4 - Zone a carattere commerciale e/o direzionale di nuova formazione .....   | 18 |
| c. 2. ....  | 18 |
| Art. 53 - Norme comuni agli interventi edilizi .....  | 19 |
| Art. 76 - P6 - Zone ferroviarie.....  | 19 |
| SISTEMA PAESISTICO – AMBIENTALE Art. 20 Zone archeologiche e strade consolari .....   | 20 |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Testo vigente</b> | <b>Proposta di modifica</b><br><br><b>grassetto:</b> parti aggiunte;<br><del>Barrate:</del> parti cassate<br><br><b>* <u>osservazioni</u></b> |
|----------------------|---|

**Art. 5**  
**Indici e parametri edilizi**

...

c. 3.

Si definisce SUL - Superficie Utile Lorda - la somma delle superfici lorde di ciascun piano dell'edificio, comprese entro il perimetro esterno delle murature, includendo "bow window", cavedi per impianti tecnici, nonché il sottotetto qualora abitabile o utilizzabile. Contribuiscono al calcolo della superficie utile lorda, con una quota pari al 50% della loro entità, i porticati di uso condominiale ed il piano seminterrato. Non contribuiscono al calcolo della superficie utile lorda: i piani completamente interrati; i porticati pubblici o d'uso pubblico; i volumi tecnici emergenti dalla copertura piana o dalle falde del tetto, destinati ad extracorsa degli ascensori, scale di accesso alla copertura, locali strettamente necessari per impianti, serbatoi, vasi di espansione o canne fumarie; scale di sicurezza antincendio esterne ed aperte, nonché qualsiasi rampa esterna di scala non coperta, terrazze e logge aperte; limitatamente ad edifici con non più di tre piani scale condominiali chiuse, atri, ballatoi di accesso, vani ascensori, nel limite massimo del 20% della SUL realizzabile.

**Art. 5**  
**Indici e parametri edilizi**

...

c. 3.

Si definisce SUL - Superficie Utile Lorda - la somma delle superfici lorde di ciascun piano dell'edificio, comprese entro il perimetro esterno delle murature, includendo "bow window", cavedi per impianti tecnici, nonché il sottotetto qualora abitabile o utilizzabile. Contribuiscono al calcolo della superficie utile lorda, con una quota pari al 50% della loro entità, i porticati di uso condominiale ed il piano seminterrato. Non contribuiscono al calcolo della superficie utile lorda: i piani completamente interrati; i porticati pubblici o d'uso pubblico; i volumi tecnici emergenti dalla copertura piana o dalle falde del tetto, destinati ad extracorsa degli ascensori, scale di accesso alla copertura, locali strettamente necessari per impianti, serbatoi, vasi di espansione o canne fumarie; scale di sicurezza antincendio esterne ed aperte, nonché qualsiasi rampa esterna di scala **ancorché dotata di copertura non coperta**, terrazze e logge aperte; ~~limitatamente ad edifici con non più di tre piani~~ **condominali comuni** chiuse, atri, ballatoi di accesso, vani ascensori, nel limite massimo del 20% della SUL realizzabile.

**Negli interventi su edifici realizzati precedentemente al 31/01/2006, data di entrata in vigore della D.C.C. N. 25 del 31/01/2006 con la quale si modifica la definizione di SUL, la trasformazione di scale comuni in scale di proprietà esclusiva non determina incrementi di SUL \* né tanto meno per edifici realizzati successivamente, qualora tale SUL sia stata inserita nella verifica dell'indice, nel rispetto di quanto sopra prescritto.**

**C. 3-bis**

**Nella misura della distanza minima \*dai confini e tra le pareti finestrate e pareti di edifici antistanti sono esclusi i balconi, le scale aperte e gli sporti di gronda se inferiori a ml 1,50.**

\* *modifica proposta in accoglimento dell'osservazione n° 4.2*

\*\* *modifica proposta in accoglimento delle osservazioni n° 3 e 4.1*

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Art. 5</b><br/><b>Indici e parametri edilizi</b></p> <p>c. 5.</p> <p><del>Ai sensi della L.R. 14 del 17/06/2008 al fine di agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico e per migliorare la qualità degli edifici, le strutture perimetrali portanti e non, nonché i tamponamenti orizzontali ed i solai intermedi che comportino spessori complessivi, sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali, superiori a 30 cm, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi e nei rapporti di copertura per la sola parte eccedente i centimetri 30 , in quanto il maggiore spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica e di inerzia termica.</del></p> <p>....</p> <p>c. 8.</p> <p>Per beneficiare della deroga di cui al comma 5, il contenimento del consumo energetico - ambientale è dimostrato nell'ambito della documentazione tecnica richiesta per il rilascio del relativo titolo abilitativo edilizio, anche in conformità con quanto previsto dal D.Lgs 192/2005.</p> | <p><b>Art. 5</b><br/><b>Indici e parametri edilizi</b></p> <p>c. 5.</p> <p>Al fine di agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico e per migliorare la qualità degli edifici, <b>si assumono le deroghe in merito agli spessori delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori definiti in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 102/14 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le conseguenti normativa nazionali e regionali vigenti in materia di risparmio energetico</b>, in quanto il maggiore spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica e di inerzia termica.</p> <p>....</p> <p>c. 8.</p> <p>Per beneficiare della deroga di cui al comma 5, il contenimento del consumo energetico - ambientale è dimostrato nell'ambito della documentazione tecnica richiesta per il rilascio del relativo titolo abilitativo edilizio, <b>anche in conformità con quanto previsto D.Lgs 102/14 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le conseguenti normativa nazionali e regionali vigenti in materia di risparmio energetico.</b></p> |
| <p><b>Art. 5</b><br/><b>Indici e parametri edilizi</b></p> <p>si aggiunge il comma 10.</p>   | <p><b>Art. 5</b><br/><b>Indici e parametri edilizi</b></p> <p>....</p> <p>c. 10.</p> <p><b>Per i manufatti destinati a cabine elettriche di trasformazione e simili, questi potranno essere realizzati in tutte le zone a distanza di ml. 5,00 dalla strada e di ml. 3,00 dai confini di proprietà. E' ammessa una distanza inferiore dalla strada previo nulla-osta delle amministrazioni competenti, l'abbinamento di due manufatti ed anche la costruzione sul confine previo consenso della proprietà limitrofa.</b></p>  |

**Art. 6 - Standard pubblici e standard privati.**

...

c. 2.

Le aree per gli standard pubblici e privati devono essere reperite nei seguenti casi:

Zone di espansione;

Zone di completamento (residenziali o produttive): in tali zone occorre reperire, solo per i parcheggi e solo la differenza, se la destinazione d'uso implica variazione di standard in aumento rispetto alla destinazione residenziale o produttiva e in caso di aumento di unità immobiliari. Se i parcheggi non possono essere reperiti nel lotto di pertinenza potranno essere reperiti in un terreno posto nelle vicinanze o monetizzati fatto salvo il reperimento dello standard previsto dalla L. 1150/42, art. 41-sexies e successive modifiche.

...

c. 4.

Nelle zone residenziali di completamento B, per interventi di nuova costruzione, di ampliamento, nonché nei casi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione che prevedano aumento delle unità immobiliari è richiesta una dotazione di standard a parcheggio privato che garantisca due posti auto ad alloggio, da reperire per la differenza fra il numero delle unità esistenti, computando sia le unità residenziali che non, e di progetto computando solo le unità residenziali. Se la dotazione di parcheggi richiesta non può essere reperita nel lotto di pertinenza potrà essere reperita in un terreno posto nelle vicinanze o monetizzata. Negli interventi di nuova costruzione, di ampliamento nonché di demolizione e ricostruzione non riconducibili alla ristrutturazione edilizia è ammessa la monetizzazione degli standard a parcheggio privato, nella misura del 50%, fatto salvo il reperimento dello standard previsto dalla L. 1150/42, art. 41-sexies e successive modifiche.

...

**Art. 6 - Standard pubblici e standard privati.**

...

c. 2.

Le aree per gli standard pubblici e privati devono essere reperite nei seguenti casi:

Zone di espansione;

Zone di completamento (residenziali o produttive): in tali zone occorre reperire, solo per i parcheggi e solo la differenza, se la destinazione d'uso implica variazione di standard in aumento rispetto alla destinazione residenziale o produttiva e in caso di aumento di unità immobiliari. Se i parcheggi non possono essere reperiti nel lotto di pertinenza potranno essere reperiti ~~in un terreno posto~~ nelle vicinanze **purché posti ad una distanza massima di 300 metri** o monetizzati fatto salvo il reperimento dello standard previsto dalla L. 1150/42, art. 41-sexies e successive modifiche.

...

c. 4.

Nelle zone residenziali di completamento B, per interventi ~~di nuova costruzione~~, di ampliamento, nonché nei casi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione che prevedano aumento delle unità immobiliari è richiesta una dotazione di standard a parcheggio privato che garantisca due posti auto ad alloggio, da reperire per la differenza fra il numero delle unità esistenti, computando sia le unità residenziali che non, e di progetto computando solo le unità residenziali. Se la dotazione di parcheggi richiesta non può essere reperita nel lotto di pertinenza potrà essere reperita ~~in un terreno posto~~ nelle vicinanze **purché posti ad una distanza massima di 300 metri** o monetizzata. Negli interventi **di nuova costruzione\***, di ampliamento nonché di demolizione e ricostruzione non riconducibili alla ristrutturazione edilizia è ammessa la monetizzazione degli standard a parcheggio privato, nella misura del 50%, fatto salvo il reperimento dello standard previsto dalla L. 1150/42, art. 41-sexies e successive modifiche.

...

*\* modifica proposta in accoglimento delle osservazioni n° 2 e 4.3*

|   |  |                     |            |    |                    |            |    |                     |            |    |                    |            |  |    |                     |            |    |                    |            |    |                     |            |    |                    |            |
|---|--|---------------------|------------|----|--------------------|------------|----|---------------------|------------|----|--------------------|------------|--|----|---------------------|------------|----|--------------------|------------|----|---------------------|------------|----|--------------------|------------|
|   | <p>c. 6.</p> <p><b>La dotazione minima di parcheggi privati prevista all'art.8 non può comunque essere inferiore alla minima quantità stabilita dalla L. 1150/1942 art.41-sexies e ss.mm.ii. In tali parcheggi dovrà essere prevista una idonea alberatura ombreggiante.</b></p> |                     |            |    |                    |            |    |                     |            |    |                    |            |  |    |                     |            |    |                    |            |    |                     |            |    |                    |            |
| <p><b>Art. 8 - Categorie funzionali e dotazioni di parcheggi</b></p> <p>U3.1 - Terziario diffuso</p> <p>uffici e studi professionali, compresi quelli per l'assistenza sanitaria di base.</p> <p>Ogni unità non dovrà occupare una SUL superiore a mq. 200 e tutte le unità non dovranno avere una SUL complessiva superiore al 40% di quella prevista nell'intero edificio.</p> <table border="0"> <tr> <td>P1</td> <td>Parcheggio pubblico</td> <td>0,40 mq/mq</td> </tr> <tr> <td>PP</td> <td>Parcheggio privato</td> <td>0,30 mq/mq</td> </tr> </table> <p>Ciascuno dei valori P1 e PP devono in ogni caso garantire almeno 1 posto auto per ogni unità d'uso insediata.</p> <p>U3.2 - Attività artigianali di servizio non moleste, comprendendo in tale uso le attività e i laboratori artigianali di servizio che non rechino disturbi, rumori, esalazioni nocive e comunque che non alterino le caratteristiche della zona.</p> <p>Ogni unità non dovrà occupare una SUL superiore a mq. 200 e tutte le unità non dovranno avere una SUL complessiva superiore al 40% di quella prevista nell'intero edificio.</p> <table border="0"> <tr> <td>P1</td> <td>Parcheggio pubblico</td> <td>0,40 mq/mq</td> </tr> <tr> <td>PP</td> <td>Parcheggio privato</td> <td>0,30 mq/mq</td> </tr> </table> <p>Ciascuno dei valori P1 e PP devono in ogni caso garantire almeno 1 posto auto per ogni unità d'uso insediata.</p> <p>...</p> | P1   | Parcheggio pubblico | 0,40 mq/mq | PP | Parcheggio privato | 0,30 mq/mq | P1 | Parcheggio pubblico | 0,40 mq/mq | PP | Parcheggio privato | 0,30 mq/mq | <p><b>Art. 8 - Categorie funzionali e dotazioni di parcheggi</b></p> <p><b>U3.1 Terziario diffuso</b></p> <p>uffici e studi professionali, compresi quelli per l'assistenza sanitaria di base.</p> <p>Ogni unità non dovrà occupare una SUL superiore a mq. 200 <del>e tutte le unità non dovranno avere una SUL complessiva superiore al 40% di quella prevista nell'intero edificio.</del></p> <table border="0"> <tr> <td>P1</td> <td>Parcheggio pubblico</td> <td>0,40 mq/mq</td> </tr> <tr> <td>PP</td> <td>Parcheggio privato</td> <td>0,30 mq/mq</td> </tr> </table> <p>Ciascuno dei valori P1 e PP devono in ogni caso garantire almeno 1 posto auto per ogni unità d'uso insediata.</p> <p><b>U3.2 - Attività artigianali di servizio non moleste,</b></p> <p>comprendendo in tale uso le attività e i laboratori artigianali di servizio che non rechino disturbi, rumori, esalazioni nocive e comunque che non alterino le caratteristiche della zona.</p> <p>Ogni unità non dovrà occupare una SUL superiore a mq. 200 <del>e tutte le unità non dovranno avere una SUL complessiva superiore al 40% di quella prevista nell'intero edificio.</del></p> <table border="0"> <tr> <td>P1</td> <td>Parcheggio pubblico</td> <td>0,40 mq/mq</td> </tr> <tr> <td>PP</td> <td>Parcheggio privato</td> <td>0,30 mq/mq</td> </tr> </table> <p>Ciascuno dei valori P1 e PP devono in ogni caso garantire almeno 1 posto auto per ogni unità d'uso insediata.</p> <p>...</p> | P1 | Parcheggio pubblico | 0,40 mq/mq | PP | Parcheggio privato | 0,30 mq/mq | P1 | Parcheggio pubblico | 0,40 mq/mq | PP | Parcheggio privato | 0,30 mq/mq |
| P1  | Parcheggio pubblico  | 0,40 mq/mq          |            |    |                    |            |    |                     |            |    |                    |            |  |    |                     |            |    |                    |            |    |                     |            |    |                    |            |
| PP  | Parcheggio privato   | 0,30 mq/mq          |            |    |                    |            |    |                     |            |    |                    |            |  |    |                     |            |    |                    |            |    |                     |            |    |                    |            |
| P1  | Parcheggio pubblico  | 0,40 mq/mq          |            |    |                    |            |    |                     |            |    |                    |            |  |    |                     |            |    |                    |            |    |                     |            |    |                    |            |
| PP  | Parcheggio privato   | 0,30 mq/mq          |            |    |                    |            |    |                     |            |    |                    |            |  |    |                     |            |    |                    |            |    |                     |            |    |                    |            |
| P1  | Parcheggio pubblico  | 0,40 mq/mq          |            |    |                    |            |    |                     |            |    |                    |            |  |    |                     |            |    |                    |            |    |                     |            |    |                    |            |
| PP  | Parcheggio privato   | 0,30 mq/mq          |            |    |                    |            |    |                     |            |    |                    |            |  |    |                     |            |    |                    |            |    |                     |            |    |                    |            |
| P1  | Parcheggio pubblico  | 0,40 mq/mq          |            |    |                    |            |    |                     |            |    |                    |            |  |    |                     |            |    |                    |            |    |                     |            |    |                    |            |
| PP  | Parcheggio privato   | 0,30 mq/mq          |            |    |                    |            |    |                     |            |    |                    |            |  |    |                     |            |    |                    |            |    |                     |            |    |                    |            |
| <p><b>U3.4 – Attività commerciali di vicinato.</b></p> <p>Esercizi commerciali aventi una SUV (Superficie di vendita) non superiore a mq. 250.</p>  | <p><b>U3.4 – Attività commerciali di vicinato.</b></p> <p>Esercizi commerciali aventi una SUV (Superficie di vendita) non superiore a mq. 250.</p>   |                     |            |    |                    |            |    |                     |            |    |                    |            |  |    |                     |            |    |                    |            |    |                     |            |    |                    |            |

|  |  |
|--|--|
| <p>P1 Parcheggio pubblico 0,40 mq/mq<br/>PP Parcheggio privato 0,30 mq/mq</p> <p>La realizzazione di nuovi insediamenti commerciali è subordinata alla disponibilità minima di aree destinate a parcheggi a disposizione dei clienti nella seguente misura:</p> <p>0,40 mq/mq di SUV in caso di vendita di prodotti di qualsiasi genere e in qualunque zona essi siano ubicati;</p> <p>Per gli esercizi già in attività alla data del 24 aprile 1999 i parametri di superficie di parcheggio restano quelli preesistenti, così pure nei casi di subentro, qualora l'attività sia inerente lo stesso settore merceologico.</p> <p>L'adeguamento ai nuovi parametri di parcheggi è richiesto nei casi di rilascio di nuovo permesso di costruire o denuncia di inizio attività, di modifica del settore merceologico, nonché di ampliamento della superficie di vendita per la sola parte ampliata.</p> <p>Dette norme non si applicano nelle zone omogenee "A".</p> | <p>P1 Parcheggio pubblico 0,40 mq/mq<br/>PP Parcheggio privato 0,30 mq/mq</p> <p>La realizzazione di nuovi insediamenti commerciali è subordinata alla disponibilità minima di aree destinate a parcheggi a disposizione dei clienti nella seguente misura:</p> <p>0,40 mq/mq di SUV in caso di vendita di prodotti di qualsiasi genere e in qualunque zona essi siano ubicati;</p> <p><del>Per gli esercizi già in attività alla data del 24 aprile 1999 i parametri di superficie di parcheggio restano quelli preesistenti, così pure nei casi di subentro, qualora l'attività sia inerente lo stesso settore merceologico.</del></p> <p><del>L'adeguamento ai nuovi parametri di parcheggi è richiesto nei casi di rilascio di nuovo permesso di costruire o denuncia di inizio attività, di modifica del settore merceologico, nonché di ampliamento della superficie di vendita per la sola parte ampliata.</del></p> <p>Dette norme non si applicano nelle zone omogenee "A".</p> |
| <p><b>U3.5 – Attività commerciali, media struttura inferiore (M1).</b></p> <p>Esercizi commerciali aventi superficie di vendita (SUV) compresa tra 251 e 900 mq.</p> <p>P1 Parcheggio pubblico 0,40 mq/mq<br/>PP Parcheggio privato 0,30 mq/mq</p> <p>La realizzazione di nuovi insediamenti commerciali è subordinata alla disponibilità minima di aree destinate a parcheggi a disposizione dei clienti nella seguente misura: 0,80 mq/mq di SUV in caso di vendita di prodotti di qualsiasi genere e in qualunque zona essi siano ubicati (L.R. 26/99).</p>   | <p><b>U3.5 – Attività commerciali, medie strutture di vendita</b></p> <p><b>La realizzazione di nuovi insediamenti commerciali, l'ampliamento di esistenti, nonché interventi convenzionati e previsti nei Comparti Unitari di intervento è subordinata alla disponibilità minima di aree destinate a parcheggi sia pubblici che privati per ogni metro quadrato di superficie di vendita secondo il seguente prospetto:</b></p> <p><b>1 (MS1). Esercizi commerciali aventi superficie di vendita (SUV) compresa tra 251 e 1500 mq: 1,50 mq/mq</b></p> <p><b>2(MS2). Esercizi commerciali aventi superficie di vendita (SUV) compresa tra 1501 e 2000 mq: 1,50 mq/mq</b></p> <p><b>3(MS3). Esercizi commerciali aventi superficie di vendita (SUV) compresa tra 2001 e 2500 mq: 2,00 mq/mq</b></p> <p><b>queste quantità devono essere aumentate del 10 % nel caso di attività commerciali del</b></p>   |



U3.6 – Attività commerciali, media struttura superiore (M2).

Esercizi commerciali aventi superficie di vendita (SUV) compresa tra 901 e 2500 mq.

P1 Parcheggio pubblico 0,40 mq/mq

PP Parcheggio privato 0,30 mq/mq

La realizzazione di nuovi insediamenti commerciali è subordinata alla disponibilità minima di aree destinate a parcheggi a disposizione dei clienti nella seguente misura: 1,50 mq/mq di SUV in caso di vendita di prodotti alimentari e in qualunque zona essi siano ubicati; 1,00 mq/mq di SUV in caso di vendita di prodotti non alimentari e in qualunque zona essi siano ubicati; (L.R. 26/99)

**U3.7 – Attività commerciali, Grande struttura inferiore (G1).**

Esercizi commerciali aventi superficie di vendita (SUV) compresa tra 2501 e 6000 mq

P1 Parcheggio pubblico 0,40 mq/mq

PP Parcheggio privato 0,30 mq/mq

La realizzazione di nuovi insediamenti commerciali è subordinata alla disponibilità minima di aree destinate a parcheggi a disposizione dei clienti nella seguente misura: 2,50 mq/mq di SUV in caso di vendita di prodotti alimentari e in qualunque zona essi siano ubicati; 2,00 mq/mq di SUV in caso di vendita di prodotti non alimentari e in qualunque zona essi siano ubicati; (L.R. 26/99)

**settore alimentare o miste.**

**U3.6 – cassato**

**U3.7 – Attività commerciali, Grandi strutture di vendita**

**La realizzazione di nuovi insediamenti commerciali, l'ampliamento di esistenti, nonché interventi convenzionati e previsti nei Comparti Unitari di intervento è subordinata alla disponibilità minima di aree destinate a parcheggi sia pubblici che privati per ogni metro quadrato di superficie di vendita secondo il seguente prospetto:**

**1 (GS1) Esercizi commerciali aventi superficie di vendita (SUV) fino a 25.000 mq: 2,5 mq**

**2 (GS2) Esercizi commerciali aventi superficie di vendita (SUV) da 25.001 a 35.000 mq: 2,8 mq**

**3 (GS3) Esercizi commerciali aventi superficie di vendita (SUV) da 35.001 a 40.000 mq: 2,8 mq**

**4 (GS4) Esercizi commerciali aventi superficie di vendita superiore a 40.000 mq: 3,0 mq**

**queste quantità devono essere aumentate del 15 % nel caso di attività commerciali del settore alimentare o miste.**



|  |  |
|--|--|
| <p>U3.4 - Attività commerciali di vicinato (solo al piano terra)</p> <p>...</p>  | <p>U3.4 - Attività commerciali di vicinato (solo al piano terra)</p> <p><b>U5.5.2 - Strutture per la salute</b></p> <p>...</p>   |
| <p><b>Art. 24 - Zone di completamento residenziale</b></p> <p>...</p> <p>c. 3 bis.*</p> <p>Per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande così come definiti e disciplinati dalla L.R. 27/2009, esistenti alla data di approvazione del presente PRG, è ammessa la possibilità di ampliamento, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, nel rispetto dei parametri previsti dal piano. Sono inoltre ammessi nuovi esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con la dotazione di parcheggi di cui all'uso U3.4 a condizione che l'intervento riguardi immobili preesistenti già destinati ad uso diverso da quello abitativo alla data di approvazione del presente PRG.</p> <p>...</p>   | <p><b>Art. 24 - Zone di completamento residenziale</b></p> <p>...</p> <p>c. 3 bis.*</p> <p>Per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande così come definiti e disciplinati dalla L.R. 27/2009, esistenti alla data di approvazione del presente PRG, è ammessa la possibilità di ampliamento, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, nel rispetto dei parametri previsti dal piano. Sono inoltre ammessi nuovi esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, <del>con la dotazione di parcheggi di cui all'uso U3.4</del> a condizione che l'intervento riguardi immobili preesistenti già destinati ad uso diverso da quello abitativo alla data di approvazione del presente PRG.</p> <p>...</p>  |
| <p><b>Art. 24 - Zone di completamento residenziale</b></p> <p>...</p> <p>c. 5.</p> <p>Sono ammesse costruzioni in allineamento con le costruzioni adiacenti a distanza inferiore alla minima prescritta dalle strade, nel rispetto della distanza tra i fabbricati, in detti casi l'altezza massima costruibile per la parte che non rispetta la distanza e la visuale libera non può superare l'altezza massima del fabbricato adiacente più alto.</p> <p>Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra definite, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate sopra, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche.</p> <p>...</p> | <p><b>Art. 24 - Zone di completamento residenziale</b></p> <p>...</p> <p>c. 5.</p> <p>Sono ammesse costruzioni in allineamento con le costruzioni adiacenti a distanza inferiore alla minima prescritta dalle strade, nel rispetto della distanza tra i fabbricati, in detti casi l'altezza massima costruibile per la parte che non rispetta la distanza e la visuale libera non può superare l'altezza massima del fabbricato adiacente più alto.</p> <p>Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra definite, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate sopra, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche.</p> <p><b><u>E' sempre ammessa la costruzione a confine nel caso di presentazione di progetto unitario comprendente più lotti o in aderenza nel caso di costruzioni contermini già esistenti a confine; in quest'ultimo caso - e in assenza di progetto unitario esteso ai lotti interessati - la costruzione in *aderenza deve rimanere entro la sagoma dell'edificio contermine esistente.</u></b></p> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p><b><u>** c.5 – bis</u></b><br/> <b><u>Quanto previsto al comma 5 del presente articolo è consentito altresì, previo parere vincolante della U.O. Progettazione Traffico, negli interventi in applicazione della L.R. n. 22/2009 e s.m.i. (c.d. Piano Casa)</u></b></p> <p>...</p>  |
| <p>* <i>modifica proposta in accoglimento dell'osservazione n° 4.4</i><br/> ** <i>modifica proposta in accoglimento dell'osservazione n° 8.</i></p>  |   |
| <p><b>Art. 24 - Zone di completamento residenziale</b><br/> ...<br/> c. 7.<br/> Negli interventi di nuova costruzione, di ampliamento, nonché nei casi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione che prevedano aumento delle unità immobiliari è richiesta una dotazione di standard a parcheggio privato che garantisca due posti auto ad alloggio, da reperire per la differenza fra il numero delle unità esistenti, computando sia le unità residenziali che non, e di progetto computando solo le unità residenziali. Se la dotazione di parcheggi richiesta non può essere reperita nel lotto di pertinenza potrà essere reperita in un lotto posto nelle vicinanze o monetizzata.<br/> ...</p> | <p><b>Art. 24 - Zone di completamento residenziale</b><br/> ...<br/> c. 7.<br/> Negli interventi <del>di nuova costruzione</del>, di ampliamento, nonché nei casi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione che prevedano aumento delle unità immobiliari è richiesta una dotazione di standard a parcheggio privato che garantisca due posti auto ad alloggio, da reperire per la differenza fra il numero delle unità esistenti, computando sia le unità residenziali che non, e di progetto computando solo le unità residenziali. Se la dotazione di parcheggi richiesta non può essere reperita nel lotto di pertinenza potrà essere reperita in un lotto posto nelle vicinanze o monetizzata.<br/> ...</p> |

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Art. 25 B1.1 - Zone residenziali sature con presenza di valori storico - architettonici e/o ambientali</b></p> <p>...</p> <p>c. 6.</p> <p>L'area di sedime degli edifici esistenti deve sostanzialmente rimanere immutata, salvaguardando i giardini privati esistenti; Negli interventi su edifici con impianto antecedente al 1950 - con le caratteristiche di cui al comma 1 - sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché quelli di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, che non comporti modifiche sostanziali dei prospetti.</p> | <p><b>Art. 25 B1.1 - Zone residenziali sature con presenza di valori storico - architettonici e/o ambientali</b></p> <p>...</p> <p>c. 6.</p> <p>L'area di sedime degli edifici esistenti deve sostanzialmente rimanere immutata, salvaguardando i giardini privati esistenti; Negli interventi su edifici con impianto antecedente al 1950 - con le caratteristiche di cui al comma 1 - sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché quelli di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia <b>con l'esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione</b>, che non comporti modifiche sostanziali dei prospetti.</p>                         |
| <p><b>Art. 35 - B5.1 - Zone residenziali di completamento di nuclei extraurbani esistenti</b></p> <p>...</p> <p>c. 11.</p> <p>Per i lotti individuati dal PIANO PARTICOLAREGGIATO approvato con D.C.C. n.32 del 06/02/2013 , oltre a quanto previsto dai commi precedenti valgono le seguenti prescrizioni:</p> <p>....</p> <p>d) Coloro i quali beneficeranno della presente normativa che permette l'ampliamento dei fabbricati, non potranno alienare le superfici aggiunte nei cinque anni successivi alla data di ultimazione dei lavori.</p>  | <p><b>Art. 35 - B5.1 - Zone residenziali di completamento di nuclei extraurbani esistenti</b></p> <p>...</p> <p>c. 11.</p> <p>Per i lotti individuati dal PIANO PARTICOLAREGGIATO approvato con D.C.C. n.32 del 06/02/2013 , oltre a quanto previsto dai commi precedenti valgono le seguenti prescrizioni:</p> <p>....</p> <p>d) Coloro i quali beneficeranno della presente normativa che permette l'ampliamento dei fabbricati, non potranno alienare le superfici aggiunte nei cinque anni successivi alla data di ultimazione dei lavori, <b>salvo che il trasferimento di proprietà sia fatto a favore del coniuge, del convivente ex L. 76/2016, dei parenti fino al 3° grado e degli affini fino al 2° grado.</b></p> |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Art. 39 - C1 - Zone residenziali di espansione</b></p> <p>...</p> <p>2. Sono ammesse di norma le seguenti destinazioni d'uso e attività, così come definite dalle presenti Norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>U1.1 Residenze private</i></li> <li><i>U1.2 Residenze collettive</i></li> <li><i>U2.5 Attrezzature ricreative e Pubblici esercizi</i></li> <li><i>U3.1 Attività professionali</i></li> <li><i>U3.2 Attività artigianali di servizio non moleste</i></li> <li><i>U3.3 Attività direzionali</i></li> <li><i>U3.4 Attività commerciali di vicinato</i></li> </ul> <p>...</p>          | <p><b>Art. 39 - C1 - Zone residenziali di espansione</b></p> <p>...</p> <p>2. Sono ammesse di norma le seguenti destinazioni d'uso e attività, così come definite dalle presenti Norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>U1.1 Residenze private</i></li> <li><i>U1.2 Residenze collettive</i></li> <li><i>U2.5 Attrezzature ricreative e Pubblici esercizi</i></li> <li><i>U3.1 Attività professionali</i></li> <li><i>U3.2 Attività artigianali di servizio non moleste</i></li> <li><i>U3.3 Attività direzionali</i></li> <li><i>U3.4 Attività commerciali di vicinato</i></li> <li><b>U5.5.2 - Strutture per la salute</b></li> </ul> <p>...</p>      |
| <p><b>Art. 40 - C2 - Zone residenziali di ricucitura urbana</b></p> <p>...</p> <p>2. Sono ammesse di norma le seguenti destinazioni d'uso e attività, così come definite dalle presenti Norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>U1.1 Residenze private</i></li> <li><i>U1.2 Residenze collettive</i></li> <li><i>U2.5 Attrezzature ricreative e Pubblici esercizi</i></li> <li><i>U3.1 Attività professionali</i></li> <li><i>U3.2 Attività artigianali di servizio non moleste</i></li> <li><i>U3.3 Attività direzionali</i></li> <li><i>U3.4 Attività commerciali di vicinato</i></li> </ul> <p>.....</p> | <p><b>Art. 40 C2 - Zone residenziali di ricucitura urbana</b></p> <p>...</p> <p>2. Sono ammesse di norma le seguenti destinazioni d'uso e attività, così come definite dalle presenti Norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>U1.1 Residenze private</i></li> <li><i>U1.2 Residenze collettive</i></li> <li><i>U2.5 Attrezzature ricreative e Pubblici esercizi</i></li> <li><i>U3.1 Attività professionali</i></li> <li><i>U3.2 Attività artigianali di servizio non moleste</i></li> <li><i>U3.3 Attività direzionali</i></li> <li><i>U3.4 Attività commerciali di vicinato</i></li> <li><b>U5.5.2 - Strutture per la salute</b></li> </ul> <p>...</p> |

Art. 41 - Norme generali

Art. 41 – Norme generali

c.7

**\*Per le zone di completamento D1 e D3 sono ammesse costruzioni in allineamento con le costruzioni adiacenti a distanza inferiore alla minima prescritta dalle strade, nel rispetto della distanza tra i fabbricati, in detti casi l'altezza massima costruibile per la parte che non rispetta la distanza e la visuale libera non può superare l'altezza massima del fabbricato adiacente più alto.**

**Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra definite, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate sopra, nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.**

**È sempre ammessa la costruzione a confine nel caso di presentazione di progetto unitario comprendente più lotti o in aderenza nel caso di costruzioni contermini già esistenti a confine; in quest'ultimo caso - e in assenza di progetto unitario esteso ai lotti interessati - la costruzione in aderenza deve rimanere entro la sagoma dell'edificio conterminante esistente.**

***\* modifica proposta in accoglimento dell'osservazione n° 4.5.***

**Art. 42 - D1 - Zone produttive a carattere industriale e/o artigianale esistenti**

**Art. 42 D1 - Zone produttive a carattere industriale e/o artigianale esistenti**

c. 2.

Sono ammesse di norma le seguenti destinazioni d'uso e attività, così come definite dalle presenti Norme:

*U4.1      Attività produttive a carattere artigianale e industriale*

*U3.1      Terziario diffuso*

**U3.2      Attività artigianali di servizio non moleste**

*U3.3      Attività direzionali*

*U3.4      Attività commerciali di vicinato*

*U3.9      Attività commerciali all'ingrosso*

**U5.5.2    Strutture per la salute – solo nell'area definita dalla scheda tecnica ST3\_E08 - COMPARTO PRODUTTIVO LOC. PONTE METAURO**

...

**c. 6.**

La superficie di vendita (SUV) delle attività commerciali di vicinato deve essere obbligatoriamente abbinata ad un deposito e a ~~superfici produttive~~ aventi una SUL di almeno mq. 150; ogni unità edilizia con accesso indipendente dalla strada pubblica viene considerata singolarmente ai fini commerciali;



**Art. 44 - D3 - Zone a carattere commerciale e/o direzionale esistenti**

...

c. 2.

Sono ammesse di norma le seguenti destinazioni d'uso e attività, così come definite dalle presenti Norme:

*U3.1 Terziario diffuso, uffici e studi professionali*

*U3.3 Attività direzionali*

*U2.5 Attrezzature ricreative e Pubblici esercizi*

*U3.4 Attività commerciali di vicinato*

*U3.5 Attività commerciali - Media struttura inferiore (M1)*

*U3.6 Attività commerciali - Media struttura superiore (M2)*

*U3.7 Attività commerciali – Grande struttura inferiore (G1) (consentite solo se indicato nelle tavole di Piano )*

*U3.8 Attività commerciali - Grande struttura superiore (G2) (consentite solo se indicato nelle tavole di Piano)*

*U3.9 Attività commerciali all'ingrosso*

*U3.2 Attività artigianale di servizio*

...

**Art. 44 D3 - Zone a carattere commerciale e/o direzionale esistenti**

...

c. 2.

Sono ammesse di norma le seguenti destinazioni d'uso e attività, così come definite dalle presenti Norme:

*U3.1 Terziario diffuso, uffici e studi professionali*

*U3.3 Attività direzionali*

*U2.5 Attrezzature ricreative e Pubblici esercizi*

*U3.4 Attività commerciali di vicinato*

***U3.5 Attività commerciali - Media struttura di vendita inferiore (M1)***

~~*U3.6 Attività commerciali – Media struttura superiore (M2)*~~

***U3.7 Attività commerciali – Grande struttura di vendita inferiore (G1) (consentite solo se indicato nelle tavole di Piano )***

~~*U3.8 Attività commerciali – Grande struttura superiore (G2) (consentite solo se indicato nelle tavole di Piano)*~~

*U3.9 Attività commerciali all'ingrosso*

*U3.2 Attività artigianale di servizio*

***U5.5.2 Strutture per la salute***

**L'uso U3.7 è consentito solo se indicato nelle tavole di piano con la precisazione che nel caso in cui nelle tavole di piano è riportata la sigla G1 è possibile realizzare grandi strutture di vendita con SUV fino a 6000 mq, se è riportata la sigla G2 è possibile realizzare grandi strutture di vendita con SUV maggiori di 6000 mq.**

...

**Art. 46 - D4 - Zone a carattere commerciale e/o direzionale di nuova formazione**

...

c. 2.

Sono ammesse di norma le seguenti destinazioni d'uso e attività, così come definite dalle presenti Norme:

- U3.3 Attività direzionali*
- U2.5 Attrezzature ricreative e Pubblici esercizi*
- U3.4 Attività commerciali di vicinato*
- U3.5 Attività commerciali - Media struttura inferiore (M1)*
- U3.6 Attività commerciali - Media struttura superiore (M2)*
- U3.7 Attività commerciali - Grande struttura inferiore (G1) (consentite solo se indicato nelle tavole di Piano)*
- U3.8 Attività commerciali - Grande struttura superiore (G2) (consentite solo se indicato nelle tavole di Piano)*
- U3.9 Attività commerciali all'ingrosso*
- U3.2 Attività artigianale di servizio*

**Art. 46 - D4 - Zone a carattere commerciale e/o direzionale di nuova formazione**

...

c. 2

Sono ammesse di norma le seguenti destinazioni d'uso e attività, così come definite dalle presenti Norme:

- U3.3 Attività direzionali*
- U2.5 Attrezzature ricreative e Pubblici esercizi*
- U3.4 Attività commerciali di vicinato*
- U3.5 Attività commerciali - Media struttura di vendita inferiore (M1)**
- ~~*U3.6 Attività commerciali - Media struttura superiore (M2)*~~
- U3.7 Attività commerciali - Grande struttura di vendita inferiore (G1) (consentite solo se indicato nelle tavole di Piano)*
- ~~*U3.8 Attività commerciali - Grande struttura superiore (G2) (consentite solo se indicato nelle tavole di Piano)*~~
- U3.9 Attività commerciali all'ingrosso*
- U3.2 Attività artigianale di servizio*
- U5.5.2 Strutture per la salute**

**L'uso U3.7 è consentito solo se indicato nelle tavole di piano con la precisazione che nel caso in cui nelle tavole di piano è riportata la sigla G1 è possibile realizzare grandi strutture di vendita con SUV fino a 6000 mq, se è riportata la sigla G2 è possibile realizzare grandi strutture di vendita con SUV maggiori di 6000 mq.**

...

**Art. 53 - Norme comuni agli interventi edilizi**

...

5. I fabbricati rurali esistenti che, seppure parzialmente crollati, si configurano come un organismo edilizio che nella sua attuale consistenza risulta ancora architettonicamente e tipologicamente "leggibile", in quanto risultano conservate le murature perimetrali, le strutture orizzontali e di copertura in misura tale da assolvere le loro funzioni di delimitazione, sostegno e protezione, possono essere oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, effettuati sulla base di un rilievo critico accompagnato da una documentazione storico-architettonica del fabbricato, dell'ambiente e del patrimonio edilizio rurale circostante.

I fabbricati parzialmente crollati per i quali viene ammesso l'intervento di ristrutturazione, vengono censiti ed individuati all'interno di uno o più Piani Particolareggiati approvati dall'Amministrazione Comunale.

In detti piani vengono fornite indicazioni generali e di dettaglio, finalizzate alla definizione di corrette modalità di recupero, di corretto inserimento paesaggistico degli interventi, alla conservazione e valorizzazione delle caratteristiche e peculiarità dell'edilizia rurale tradizionale; in merito a tali indicazioni si richiamano i contenuti del "Documento di indirizzi in materia di pianificazione urbanistica" di cui al vigente P.T.C. provinciale con specifico riferimento agli indirizzi per gli interventi in zone agricole.

**Art. 53 - Norme comuni agli interventi edilizi**

...

~~5. I fabbricati rurali esistenti che, seppure parzialmente crollati, si configurano come un organismo edilizio che nella sua attuale consistenza risulta ancora architettonicamente e tipologicamente "leggibile", in quanto risultano conservate le murature perimetrali, le strutture orizzontali e di copertura in misura tale da assolvere le loro funzioni di delimitazione, sostegno e protezione, possono essere oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, effettuati sulla base di un rilievo critico accompagnato da una documentazione storico-architettonica del fabbricato, dell'ambiente e del patrimonio edilizio rurale circostante.~~

~~I fabbricati parzialmente crollati per i quali viene ammesso l'intervento di ristrutturazione, vengono censiti ed individuati all'interno di uno o più Piani Particolareggiati approvati dall'Amministrazione Comunale.~~

~~In detti piani vengono fornite indicazioni generali e di dettaglio, finalizzate alla definizione di corrette modalità di recupero, di corretto inserimento paesaggistico degli interventi, alla conservazione e valorizzazione delle caratteristiche e peculiarità dell'edilizia rurale tradizionale; in merito a tali indicazioni si richiamano i contenuti del "Documento di indirizzi in materia di pianificazione urbanistica" di cui al vigente P.T.C. provinciale con specifico riferimento agli indirizzi per gli interventi in zone agricole.~~

**\*6. Negli edifici esistenti è ammesso l'uso U5.5.2 relativamente alla cura e alla degenza post operatoria degli animali di affezione nonché per i grandi animali da reddito, anche con SUL > 200 mq.**

*\* modifica proposta in accoglimento dell'osservazione n° 6*

**Art. 76 - P6 - Zone ferroviarie**

1. Le zone P6 sono le zone nelle quali sono ammessi servizi ed attrezzature pertinenti la ferrovia: magazzini, depositi, officine, stazioni, uffici, nonché impianti tecnologici

**Art. 76 - P6 - Zone ferroviarie**

1. Le zone P6 sono le zone nelle quali sono ammessi servizi ed attrezzature pertinenti la ferrovia: magazzini, depositi, officine, stazioni, uffici, nonché impianti tecnologici.

**\* Negli edifici esistenti sono altresì ammessi i seguenti usi: U3.4 - Attività commerciali di vicinato e U3.1 - Terziario diffuso."**

*\* modifica proposta in accoglimento dell'osservazione n° 7*

## SISTEMA PAESISTICO – AMBIENTALE

### Art. 20

#### Zone archeologiche e strade consolari

1. Le zone archeologiche e le strade consolari e gli ambiti di tutela comprendono:
  - a) le aree archeologiche identificate in base ai vincoli imposti dalla Legge n.ro 1089/1939;
  - b) altre aree archeologiche di particolare interesse compreso l'acquedotto romano e le relative pertinenze;
  - c) le aree in cui l'organizzazione delle colture agricole e del territorio conserva elementi della centuriazione relativa alle tracce della maglia poderale stabilita dagli insediamenti coloniali romani;
  - d) le strade consolari romane;
  - e) aree con segnalazione di ritrovamenti archeologici.
2. Nelle aree ricomprese nei suddetti ambiti di tutela si applicano le seguenti prescrizioni:
  - a) nelle aree archeologiche di cui alle lettere a) e b) del primo comma e nel relativo ambito di tutela di 50 ml si applica la tutela integrale; è ammessa l'ordinaria utilizzazione agricola dei terreni, eccetto ogni scavo o aratura dei terreni di profondità maggiore di cm. 50 che deve essere autorizzato dalla Soprintendenza archeologica; è ammessa inoltre ogni attività inerente allo studio e alla valorizzazione delle presenze archeologiche;
  - b) lungo le strade consolari di cui al primo comma è stabilito un ambito di tutela integrale dell'ampiezza di ml. 10 dal ciglio delle strade consolari come attualmente configurato; in tale ambito – e per una fascia di ml. 50 relativa alla strada consolare Flaminia nel tratto tra Ponte Morello ed il centro storico di Fano - ogni scavo e aratura di profondità maggiore di cm. 50 devono essere autorizzati dal Sindaco, che ne informa la Soprintendenza archeologica;
  - c) all'interno degli ambiti e in corrispondenza degli elementi e dei segni visibili della struttura centuriata di cui al primo comma, lettera c) non sono ammesse le opere di mobilità e gli impianti tecnologici, nonché

## SISTEMA PAESISTICO – AMBIENTALE

### Art. 20

#### Zone archeologiche e strade consolari

1. Le zone archeologiche ~~e le strade consolari e gli ambiti di tutela~~ comprendono:
  - a) le aree archeologiche identificate in base ai vincoli imposti dalla ~~Legge n.ro 1089/1939~~ **dal D.Lgs 42/04**;
  - b) altre aree archeologiche di particolare interesse compreso l'acquedotto romano e le relative pertinenze (*punti A1, A2, A3, A4, A5, A6 individuati nella Tav. 6b "Sintesi degli studi preliminari"*);
  - c) le aree in cui l'organizzazione delle colture agricole e del territorio conserva elementi della centuriazione relativa alle tracce della maglia poderale stabilita dagli insediamenti coloniali romani;
  - d) le strade consolari romane;
  - e) aree con segnalazione di ritrovamenti archeologici.
2. ~~Nelle aree ricomprese nei suddetti~~ **Nell'ambito delle suddette zone archeologiche** si applicano le seguenti prescrizioni:
  - 2.1) nelle aree archeologiche di cui alle lettere a) e b) del primo comma e nel relativo ambito di tutela di 50 ml si applica la tutela integrale; è ammessa l'ordinaria utilizzazione agricola dei terreni, eccetto ogni scavo o aratura dei terreni di profondità maggiore di cm. 50 che deve essere autorizzato dalla Soprintendenza archeologica; è ammessa inoltre ogni attività inerente allo studio e alla valorizzazione delle presenze archeologiche;
  - 2.2) ~~all'interno degli ambiti e~~ In corrispondenza degli elementi e dei segni visibili della struttura centuriata di cui al primo comma, lettera c) e nell'ambito di 10 metri latisanti:
    - è vietata qualunque alterazione degli elementi e dei segni visibili della struttura centuriata, e ogni intervento di tipo infrastrutturale deve essere coerente con l'organizzazione di tale struttura centuriata; vale per esse quanto previsto al precedente art. 17, comma 4;
    - non sono ammessi:
    - le opere di mobilità e gli impianti tecnologici, nonché qualsiasi movimento di terra che alteri in modo sostanziale o stabilmente il profilo del terreno, salvo per

qualsiasi movimento di terra che alteri in modo sostanziale o stabilmente il profilo del terreno, salvo per le opere relative ad interventi di recupero ambientale, di cui al successivo art. 33;

**d)** è vietata qualunque alterazione degli elementi e dei segni visibili della struttura centuriata, e ogni intervento di tipo infrastrutturale deve essere coerente con l'organizzazione di tale struttura centuriata; vale per esse quanto previsto al precedente art. 17, comma 4;

**e)** Inoltre nelle aree centuriate come sopra indicate non sono ammessi:  
l'abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente, tranne le essenze infestanti e le piantate di tipo produttivo-industriale. Resta salvo quanto regolamentato dalle LL.RR. 8/1987 e 34/1987 e successive integrazioni e modificazioni, nonché dalle normative silvo-colturali vigenti;  
l'inizio delle nuove attività estrattive, compresi gli ampliamenti. Per le cave esistenti, in atto o dismesse, sono ammessi gli interventi di recupero ambientale di cui ai successivi artt. 33 ;  
la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli.

le opere relative ad interventi di recupero ambientale, di cui al successivo art. 33;

- l'abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente, tranne le essenze infestanti e le piantate di tipo produttivo-industriale. Resta salvo quanto regolamentato dalle LL.RR. 8/1987 e 34/1987 e successive integrazioni e modificazioni, nonché dalle normative silvo-colturali vigenti;

- l'inizio delle nuove attività estrattive, compresi gli ampliamenti. Per le cave esistenti, in atto o dismesse, sono ammessi gli interventi di recupero ambientale di cui ai successivi artt. 33;

- la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli;

**2.3) lungo le strade consolari di cui al primo comma è stabilito un ambito di tutela integrale dell'ampiezza di ml. 10 dal ciglio delle strade consolari come attualmente configurato; in tale ambito – e per una fascia di ml. 50 relativa alla strada consolare Flaminia nel tratto tra Ponte Murello ed il centro storico di Fano – ogni scavo e aratura di profondità maggiore di cm. 50 devono essere autorizzati dal Comune, che ne informa la Soprintendenza Archeologica;**

**2.4) per le aree con segnalazioni di ritrovamenti archeologici individuate nella Tav. 6. b non ricadenti nei punti 2.1, 2.2 e 2.3 - ogni scavo e aratura di profondità maggiore di cm. 50 devono essere autorizzati dal Comune, che ne informa la Soprintendenza Archeologica;**

**3.\* *L'esecuzione di lavori che ricadono nelle aree di cui ai commi precedenti e che comportano movimento di terra a qualsiasi scopo effettuati (cave, lottizzazioni, impianti industriali, infrastrutture varie, ecc.), compresi gli scassati per l'impianto di alberature, dovrà essere comunicata alla Soprintendenza, settore Archeologia, per consentire il controllo tecnico scientifico da parte di personale specializzato afferente a cooperative archeologiche accreditate ed il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Soprintendenza stessa per l'approvazione di competenza. La comunicazione di inizio lavori dovrà essere inoltrata, anche via fax, con 15 giorni di anticipo ed in allegato, la localizzazione degli stessi su I.G.M. o carta topografica regionale, lo***

**stralcio catastale completo dei dati di proprietà e della Direzione Lavori. In mancanza di tali requisiti la Soprintendenza, settore Archeologia, potrà all'occorrenza, far sospendere i lavori, ovvero comunicherà al Comune di non essere in condizione di espletare i propri compiti di tutela e che pertanto i lavori, ove eseguiti, saranno da considerare difformi dal dettato delle presenti norme.**

**4\*. Ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, art. 90 comma 1, in caso di rinvenimenti archeologici, è fatto obbligo di sospendere immediatamente i lavori dandone tempestiva comunicazione alla Soprintendenza, settore Archeologia ed al Comune.**

**5\*. Oltre che alle aree riportate sugli elaborati grafici del PRG, le presenti norme si applicano anche alle aree oggetto di rinvenimenti successivi e non ancora cartografati.”**

*\* comma aggiunto in recepimento del parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE*